



ATTO N. 1552/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Consigliere Luigi Masci

Relazione orale ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n.
555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici
vitate impiantate illegalmente”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 24.6.2009

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 30.6.2009



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24 giugno 2009 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno, l'atto n. 1552, ed ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno al Consigliere Luigi Masci

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 654 dell'11.5.2009, depositato alla presidenza del Consiglio regionale in data 15 maggio 2009 e assegnato in data 18 maggio 2009 in sede redigente alla I Commissione Consiliare Permanente ed in sede consultiva alla II Commissione Consiliare Permanente, concernente: "Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente" (ATTO N. 1552);

ATTESO che la suddetta proposta di legge, a norma di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, viene rimessa al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere e udita la relazione della Commissione Consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Luigi Masci (ATTO N. 1552/BIS);

VISTO il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999;

VISTO il regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1282/2001;

VISTO il regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008;

VISTO il regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008;

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione articolo per articolo, nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari
e ... voti di astensione, espressi nei modi di
legge dai ... Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente”, composta di n. 9 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 e del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 .	1. La presente legge definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo).
Art. 2 (Ambito di applicazione)	Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.	1. idem



Art. 3 (Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)	Art. 3 (Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)
1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.	1. idem
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro.	2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro.
3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.	3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.
4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui allo stesso comma 2.	4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.
5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 3 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.	5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.
Art. 4 (Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998)	Art. 4 (Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998)



1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano le superfici illegali entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro.	1. idem
2. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009.	2. idem
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione di cui al comma 2, i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.	3. idem
4. Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente già regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999.	4. Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente già regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Art. 5 (Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)	Art. 5 (Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)
1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui	1.



all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, ovvero della regolarizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente: a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol; b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore; c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.	idem a) idem b) idem c) idem
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.	2. idem
3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.	3. idem
4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore é tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dalla competente comunità montana entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'art. 12, paragrafo 1,	4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore é tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dalla competente comunità montana entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'articolo 12, paragrafo 1,



lettera d) del regolamento (CE) 555/2008.	lettera d) del regolamento (CE) 555/2008.
Art. 6 (Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)	Art. 6 (Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)
1. Il produttore é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora: a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all'art. 5, comma 2; b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'art. 5, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1282/2001; c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).	1. idem a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all'articolo 5, comma 2; b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000.; c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.	2. idem
3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate	3. idem



inferiori a 0,1 ettari.	
Art. 7 (Disposizioni di attuazione)	Art. 7 (Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione della presente legge.	1. idem
Art. 8 (Abrogazioni)	Art. 8 (Abrogazioni)
1. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo) è abrogato.	1. L'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo) è abrogato.
Art. 9 (Norma finanziaria)	Art. 9 (Norma finanziaria)
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata "Proventi per trasgressioni".	1. idem